

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA “MONTE PIANTANGELI”

DISCIPLINARE DI CACCIA STAGIONE VENATORIA 2012 - 2013

Art.1

Il presente disciplinare regola l'esercizio venatorio per la stagione 2012/2013 dell'azienda faunistico-venatoria “**Monte Piantangeli**” di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e tenuto conto delle indicazioni ricevute da Comitato Consultivo.

Art.2

Caccia alla stanziale.

L'esercizio venatorio per l'anno 2012/2013 nei confronti della selvaggina stanziale viene svolto secondo i turni di esercizio venatorio e nelle zone di caccia indicati sui singoli permessi.

All'interno della azienda sono state istituite alcune zone di caccia per la piccola selvaggina stanziale:

Zona n.1 - Piantangeli;

Zona n.2 – Bertone, Canepine ;

Zona n.3 – Camposantino, Grasceta Cavallari e Strega;

Zona n.4 – Fontanile della Guardia, “Patro”;

Zona n.5 - Caprarecciolo.

- 1- La caccia al fagiano stanziale è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma; non è consentito l'uso del cane da seguita. Per l'anno in corso è consentita la caccia al fagiano soltanto in **Zona 1, 4 e 5** nel solo mese di ottobre.
- 2- La caccia alla lepre anche per l'anno 2012/2013 non è consentita, per preservare ancora il ceppo autoctono ed incrementare la consistenza numerica sui territori aziendali.
- 3- La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente nella forma di battuta di gruppo “Cacciarella” o “Braccata”.

E' severamente vietato l'uso di munizione spezzata nella caccia al cinghiale, è **obbligatorio indossare i gilè o altri indumenti ad alta visibilità**, bisogna, come da prescrizioni di legge, ben delimitare il territorio prescelto prima della battuta.

Art. 3

Nelle zone delimitate dalle **tabelle riservino** è vietata qualsiasi forma di caccia.

Il Comitato consultivo secondo le esigenze può ampliare o diminuire le giornate di caccia per ogni socio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Per la stagione venatoria 2012-2013 l'abbattimento della fauna selvatica non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio ed dal 01.11.2012 il **lunedì**.

Inizio stagione venatoria Settembre 2012 :

1) Caccia alla piccola selvaggina stanziale:

Durante la stagione venatoria, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina indicati dal calendario venatorio della Regione Lazio. L' AFV tenuto conto dei divieti di caccia inflitti nei primi tre anni, finalmente riesce ad avere una consistenza numerica

tale da permettere di praticare, seppur limitatamente, la caccia al fagiano. I territori destinati a praticare questo tipo di attività venatoria sono Zona 1,4 e 5. Considerato, questa stagione è un anno sperimentale per questo tipo di pratica venatoria, si è deciso di limitare al massimo e di procedere come segue:

- a) **Caccia al fagiano** è consentita per il periodo che va dal 23.09.2012 al 31/01/2013. Ogni cacciatore che partecipa a detta attività venatoria non può superare i 3 capi annui e durante questo periodo di caccia, può usufruire soltanto di un giorno a settimana per praticarla e soltanto fino alle ore 13,00, nel periodo dal 23.09.2012 al 31.10.2012 mentre dal 01.11 secondo gli orari e i giorni previsti per la caccia alla beccaccia e fino al 31.01.2013 ;

2) **Caccia al cinghiale:**

Durante la stagione 2012/2013 a partire dal 04 novembre tutte le **domeniche** come da calendario, vengono organizzate battute di caccia al cinghiale dove ogni socio può liberamente partecipare previa preventiva adesione e comunicazione al Comitato Consultivo o persona preposta.

Le battute di caccia al cinghiale iniziano dopo le operazioni di registrazione di tutti i partecipanti e finiscono **al massimo alle ore 15,30**. I cinghiali abbattuti vengono registrati a fine cacciata sull'apposito registro in modo da rispettare il piano di abbattimento previsto e le carni vengono ripartite in parti uguali fra tutti i soci presenti.

Durante questo tipo di caccia vi sono dei particolari comportamenti a cui ogni socio deve attenersi:

- Non è consentito abbandonare la battuta di caccia prima del consueto segnale di fine, in caso di comprovata urgente motivazione bisogna avvertire immediatamente il "Capo Caccia" (chi abbandona anzitempo la battuta di caccia riceverà proporzionalmente la "parte" del cinghiale);
- Non è consentito abbattere il cinghiale fuori battuta;
- Non è consentito ai proprietari dei cani slegarli prima dell'ordine del Capo Caccia;
- Prima di iniziare ogni battuta bisogna ben delimitare il territorio di caccia ed è obbligatorio l'uso degli indumenti ad alta visibilità;
- E' severamente vietato l'uso di munizione spezzata (pallettoni ecc.) il tiro deve essere effettuato rigorosamente a palla;
- Non è consentito ai "bracchieri" di sparare ai cinghiali all'interno della macchia della battuta a meno che non vi siano condizioni di oggettivo pericolo per l'incolumità dei cani e dei bracchieri stessi;
- Le poste vengono assegnate per ogni cacciata attraverso l'estrazione a sorte del numero;
- Prima di iniziare la battuta si decide il numero massimo di capi da abbattere.

3) **Caccia alla migratoria:**

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita a partire dal 23.09.2012 e può essere esercitata come segue:

A) Tordi, merli di passo, cesene e colombacci solo da appostamento fisso su tutto il territorio aziendale per un massimo di **n. 3 giornate** di cui n.1 obbligatoriamente nella Zona n.5 del Caprarecciolo non è consentita la caccia vagante;

- 1) La caccia può essere esercitata come previsto dal calendario venatorio regionale e nel rispetto delle limitazioni aggiuntive del presente disciplinare ;
- 2) E' consentito l'uso del cane da riporto soltanto per il recupero degli animali, il cane deve essere tenuto fermo alla postazione e liberato al momento del recupero della selvaggina;

- 3) Il prelievo massimo giornaliero è regolamentato dal calendario venatorio regionale e comunque non superiore a 20 capi complessivi per quanto riguarda i tordi, merli e cesene e di 4 capi per quanto riguarda i colombacci, non è consentita la caccia nelle giornate di domenica a partire dal 04.11 nella zona adibita alla “**cacciarella**”;
- 4) E' obbligatorio raccogliere a fine cacciata i bossoli e le scatole delle cartucce;
- 5) Gli appostamento non possono essere installati a meno di 100 mt l'uno dall'altro.

B) Caccia alla beccaccia:

La caccia alla beccaccia può essere esercitata a partire dal 01.11.2012 su tutto il territorio aziendale come segue:

- 1) La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente con l'ausilio del cane da ferma, è severamente vietata la posta serale ed alla mattina. Le battute possono avere inizio alle ore **8,00** e terminare al massimo entro le ore **16,30**;
- 2) Il prelievo massimo di capi per turno è di n. 2 fino ad un massimo annuo di 20 ;
- 3) La caccia non può essere esercitata in gruppi da più di tre persone;
- 4) La caccia alla beccaccia è consentita per un massimo di n. 3 giornate settimanali di cui n.1 obbligatoriamente nella Zona n.5 del Caprarecciolo;

Tutto il territorio aziendale è vocato naturalmente per l'esercizio di questo tipo di caccia, in due dei tre turni di caccia previsti si può spaziare liberamente all'interno dell'azienda rispettando le priorità degli altri soci e le prescrizioni di cui all'art. n. 4.

Nella zona adibita alla “cacciarella” non è consentito praticare la caccia alla beccaccia.

Art.4

La caccia è consentita nel rispetto delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n.157, della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dai regolamenti provinciali e dal presente disciplinare.

Sono autorizzati ad esercitare l'esercizio venatorio all'interno della AFV i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ai soci della AFV viene consegnata annualmente una tessera dove sono indicati i giorni di turno di caccia fruibili. Inoltre prima di iniziare ogni battuta viene rilasciato un permesso giornaliero composto da due parti una della quale deve essere riconsegnata a fine battuta per la registrazione degli abbattimenti. I Turni vengono predisposti dal Comitato Consultivo nel rispetto delle indicazioni delle vigenti normative regionali in materia.

I soci nella loro giornata di turno hanno delle procedure comportamentali da seguire :

- a) La giornata di caccia all'interno dell'azienda ha inizio come da calendario venatorio regionale ad eccezione della specie beccaccia che inizia alle ore 8,00 e finisce alle ore 16,30;
- b) E' severamente vietato sostare o transitare nell'azienda con il fucile carico prima e dopo dell'ora in cui è consentita la caccia;
- c) E' vietato cacciare senza il relativo permesso rilasciato dal concessionario ;
- d) Gli automezzi devono essere lasciati in prossimità degli appositi spazi dedicati alla sosta;
- e) Ogni socio è tenuto ad esibire il permesso ad ogni richiesta del Guardia Caccia e permettere la perquisizione del proprio mezzo su richiesta del G.C.;
- f) Dopo ogni abbattimento vanno immediatamente segnati i capi abbattuti sull'apposito tesserino;
- g) Non è consentito “**fucilare**” specie per le quali non si è scelto preventivamente di praticarne la caccia (chi va a tordi non può “fucilare” una beccaccia, un fagiano, una lepre, un cinghiale e viceversa);

Art. 5

Per la stagione venatoria 2012/2013 sono stabilite le seguenti quote di partecipazione alle spese:

soci utenti:

- Quota spese annua beccaccia, cinghiale, fagiano e migratoria app.to fisso pari ad euro **120,00**(centoventi/00);
 - Quota spese annua beccaccia, fagiano e migratoria app.to fisso pari ad euro **100,00**(cento/00);
 - Quota spese annua cinghiale e migratoria app.to fisso pari ad euro **100,00** (cento/00);
 - Quota spese annua solo beccaccia e fagiano pari ad euro **80,00** (ottanta/00);
 - Quota spese annua solo cinghiale pari ad euro **80,00** (ottanta/00);
 - Quota spese solo migratoria app.to fisso euro **80,00** (cinquanta/00)
 - Quota spese giornaliera cinghiale pari ad euro **20,00** (venti/00);
 - Quota spese giornaliera a beccaccia e fagiano pari ad euro **10,00** (dieci/00);
- p.s.: si può usufruire delle quote spese giornaliere se si è pagata una qualsiasi altra quota spese annua ed inoltre, **chi non è iscritto al Circolo deve corrispondere nel momento della richiesta per ogni tipologia di permesso euro 2 come rimborso spese**

soci straordinari:

- Soci residenti alla nascita ma non più residenti a Tolfa:
 - o quota spese annuale solo cinghiale pari ad euro **100,00** (cento/00) quota giornaliera cinghiale pari ad euro **30,00**(trenta/00);
 - o quota spese annuale solo beccaccia e fagiano pari ad euro **100,00** (cento/00) ;
 - o quota spese mista cinghiale, fagiano e beccaccia **150,00** (centocinquanta/00);
- Tutti gli altri soci:
- Quota spese annuale solo caccia al cinghiale pari ad euro **250,00** (duecentocinquanta/00);
- Quota spese giornaliera cinghiale pari ad euro **50,00** (cinquanta/00).

Ogni cacciatore iscritto e tenuto al pagamento delle quote di partecipazione alle spese di gestione dell'AFV nei modi e per gli importi stabiliti come segue:

- Quota spese annua da corrispondere entro il **13/09/2012** in un'unica soluzione e senza proroghe. Chiunque non rispetti detta data non può essere più iscritto per l'anno in corso. Chi dovesse avere motivazioni valide può presentare domanda direttamente alla Amministrazione della U.A. per ottenere eventuale iscrizione ;
- Quota spese giornaliera al momento della prenotazione o il giorno della battuta.

Art. 6

Le infrazioni da parte dei soci al presente disciplinare saranno punite con l'applicazione delle seguenti penalità, da applicarsi in aggiunta a quelle previste dalla vigente normativa in materia, da versare all'Università Agraria di Tolfa:

1. prelievo non autorizzato di cinghiale euro 1.000,00 a capo;
2. prelievo non autorizzato di lepre euro 400,00 a capo;
3. prelievo non autorizzato di fagiano e beccaccia euro 200,00 a capo;
4. prelievo non autorizzato di selvaggina migratoria euro 100,00 a capo;
5. addestramento non autorizzato all'interno dell'A.F.V. euro 50,00 per ogni cane partecipante;
6. uso di munizione spezzata (pallettoni) per l'abbattimento del cinghiale euro 200,00 ed espulsione;

7. partecipazione alla battuta al cinghiale senza indumento ad alta visibilità euro 50,00
8. qualsiasi altro comportamento "scorretto" nei confronti sia dei beni aziendali e sia del comitato consultivo, sarà punito con la sospensione di 2 giornate di caccia ad esclusivo giudizio del comitato stesso o del concessionario.

Il socio recidivo verrà sospeso definitivamente dall'azienda.

Art. 7

Il socio è responsabile dei danni che possano derivare ai terzi, nelle persone e nelle cose, in dipendenza dell'esercizio dell'attività venatoria, rimanendo l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità.

Art. 8

All'interno dell'azienda faunistico-venatoria si applicano le norme previste dall'art. 1, lettera g, della legge regionale 30 marzo 1987 n. 29, concernenti la disciplina dei veicoli fuoristrada.

Il Concessionario
Università Agraria
Il Presidente
(Valerio Finori)